



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DETERMINAZIONE servizio PERSONALE

Numero 7 del 15-01-20

Reg.Gen. 14

Oggetto: ASSUNZIONE DELLA SIG.RA ISABELLA PACIARONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Visto il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, rideterminato con Deliberazione di G.C. n. 166 del 21/10/2019;

Dato atto che nel suddetto piano era prevista, per l'annualità 2019, la copertura di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza da assegnare alla 2^a Area organizzativa, con la procedura della mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e in subordine con attingimento da graduatorie e/o selezione pubblica;

Visti:

- l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire."
"
- l'art. 34 bis comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, a norma del quale le amministrazioni, prima di procedere all'avvio di procedure concorsuali, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso e, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2;

Vista la propria determinazione n. 74 del 23/10/2019 con cui è stato approvato il bando di mobilità volontaria ex art. 34 del DPR 165/2001 per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore di vigilanza cat. C;

Preso atto dell'esito infruttuoso del bando di mobilità volontaria ex art. 30 e della procedura ex art. 34 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (nota R.M. acquisita al prot. 18608 del 5/11/2019);



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Richiamato l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che “a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”;

Visto l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato atto che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8/09/2004, il “previo accordo” previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Considerato che:

– la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011); –

- dello stesso avviso è l'U.P.P.A. che, con nota n. 6351 del 13/03/2004, in risposta a un Comune richiedente, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché: - nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni; - la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;

Vista la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il “previo accordo tra le amministrazioni interessate”, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano “alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”, che concettualmente “implica l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo” (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011).

Visto inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell’Interno in data 3/04/2009, il quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell’utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall’art. 91 del D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del relativo concorso;

Visto L’art. 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

Richiamato l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.

Preso atto altresì che nella Circolare n. 5/2013 del ‘Dipartimento della Funzione Pubblica’ si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa;

Considerata la necessità di procedere al convenzionamento con altre amministrazioni comunali per l’utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune di Cingoli non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

Ritenuto che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

Dato atto che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del Dlgs n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento.

Vista la deliberazione di G.C. n. 133 del 22/9/2017 con la quale sono stati approvati i criteri di utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

Vista la nota prot. 19534 del 20/11/2019 con la quale è stata inoltrata richiesta a tutti i Comuni delle Province di Ancona e Macerata di mettere a disposizione graduatorie ancora vigenti per assunzioni a tempo indeterminato di Istruttore di vigilanza cat. C;

Preso atto che sulla base dei criteri determinati dall'atto di Giunta n. 133/2017 la prima graduatoria positivamente utilizzabile è risultata quella del Comune di Treia approvata con determinazione dirigenziale n. 99/273 del 21/6/2013;

Dato atto che i primi due candidati utilmente collocati in graduatoria sono stati assunti dallo stesso Comune di Treia si è proceduto conseguentemente allo scorrimento della graduatoria partendo dal 3[^] candidato idoneo;

Vista la nota pervenuta il 2/1/2020 con cui la Sig.ra Fabiana Forconi (2[^] classificata) ha comunicato la propria indisponibilità;

Vista la nota pervenuta il 6/1/2020 con cui la Sig.ra Babbini Simona (3[^] classificata) ha comunicato la propria indisponibilità;

Vista la nota pervenuta il 17/12/2019 con cui la Sig.ra Giuliani Laura (5[^] classificata) ha comunicato la propria indisponibilità;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Vista la nota pervenuta il 23/12/2019 con cui la Sig.ra Francesca Candi (6^a classificata) ha comunicato la propria indisponibilità;

Vista la nota pervenuta il 21/12/2019 con cui il Sig. Marcello Lucarelli (7^a classificato) ha comunicato la propria indisponibilità;

Preso atto che i candidati collocati al 4^a, 8^a e 9^a posto della graduatoria non hanno riscontrato la proposta del Comune entro i termini prescritti;

Preso atto della disponibilità all'assunzione da parte della 10^a classificata, Sig.ra Isabella Paciaroni acquisita al prot. 570 del 13/1/2020;

Vista la delibera di G.C. n. 217 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato lo schema di accordo da sottoscrivere con il Comune di Treia per l'utilizzo della graduatoria per assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore di vigilanza - Cat. C;

Preso atto che l'accordo tra i due Comuni per l'utilizzo della graduatoria è stato sottoscritto digitalmente in data 13/1/2020;

Ravvisata infine la propria competenza in base al combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché in base al decreto del sindaco n. 4 del 1/7/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile della 3^a Area organizzativa "Gestione del Personale - Bilancio e Contabilità- Servizi sociali e scolastici" ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di procedere, con decorrenza 1/2/2020, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, della Sig.ra Isabella Paciaroni nata a Macerata il 26/4/1974 e residente a Pollenza in via XX Settembre, 4 c.f. PCRSLL74D66E783B, nel profilo di Istruttore di vigilanza da assegnare alla 2^a Area organizzativa (Utilmente collocata nella graduatoria del Comune di Treia approvata con determinazione dirigenziale n. 99/273 del 21/6/2013 dalla quale, in esecuzione della propria delibera di G.C. n. 217 del 23/12/2019 il Comune di Cingoli ne ha provveduto allo scorrimento)
- 3) Di provvedere ad assolvere a tutti gli adempimenti e comunicazioni previsti dalla normativa in materia nonché alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro;
- 4) Di dare atto che la spesa sarà imputata al Cap. 500/2 e nei rispettivi capitoli relativi agli oneri previdenziali ed IRAP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott. Rino Bacelli



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità , si attesta la copertura finanziaria in relazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

Cingoli:

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. BACELLI Rino

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI